

STATUTO

ANNI D'ORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
MAR TIRRENO 34

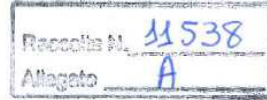
Numero REA: CA - 198679

Codice fiscale: 02414290920

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-05-2024 - Statuto completo	2
--	---



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

La Società Cooperativa è denominata "**Anni d'Oro - Società Cooperativa Sociale**" ed ha sede nel Comune di Quartu S. Elena all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Handwritten signature

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:

- strutture di accoglienza per persone autosufficienti nonché servizi integrati per residenze integrate;
- attività e servizi di assistenza domiciliare a persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, più o meno temporanea, non sono capaci di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico sanitario, di rapporto sociale;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata nell'ambito di centri di servizio appositamente allestiti o presso strutture residenziali, semi-residenziali, in case integrate, in caso di degenza in ospedale o in case di cura o altri centri messi a disposizione da enti pubblici o privati.

La società potrà inoltre:

- costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali residenze sociali o sanitarie fornendo assistenza globale e/o continuativa agli ospiti;
- prestare servizi e gestire centri di riabilitazione;
- prestare servizi di spiaggia, a carattere turistico-sociale per anziani, minori, disabili, loro familiari e/o accompagnatori;
- gestire centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita nonché realizzare tutte le attività di supporto ed accompagnamento per i soggiorni climatici ed il turismo sociale ed altre iniziative per il tempo libero e la cultura;
- svolgere attività di formazione e consulenza;
- gestire centri d'informazione e segretariato sociale;
- svolgere attività ed organizzazione di gite, attività culturali e ludico-sociali anche con l'ausilio di veicoli, imbarcazioni ed altre attrezzature utili al raggiungimento degli scopi;
- svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di rendere i cittadini più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- svolgere attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, affermando i loro diritti;
- svolgere attività volte ad assicurare ed incentivare servizi ed interventi che garantiscano ai cittadini anziani, minori e disabili il mantenimento, l'inserimento o reinserimento nella vita familiare, sociale, scolastica, lavorativa, culturale e civile;
- integrare i propri servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, culturali e scolastici nonché con tutti gli altri servizi che operano nel territorio;
- intervenire a supporto ed integrazione dei competenti organismi nel settore dell'affidamento familiare;
- offrire servizi di assistenza scolastica ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
- offrire servizi di assistenza all'inserimento lavorativo dei portatori di handicap;
- organizzare e gestire attività di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza;

- gestire in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche il trasporto e il soccorso di infermi, offrire alle istituzioni sanitarie servizi di trasporto di materiali biologici, emoderivati, prodotti radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria;
- gestire in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche il trasporto di anziani minori e disabili presso centri di culto, centri sociali e altri luoghi di interscambio sociale e relazionale, al fine di favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento nella vita sociale, scolastica, lavorativa, culturale e civile del territorio,
- promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni o conferenze, anche per migliorare la preparazione del proprio personale;
- progettare e programmare interventi di riordino e di costruzione di nuove strutture residenziali e semi-residenziali, predisponendo i relativi piani di fattibilità ed analisi dei costi.
- acquistare, realizzare o prendere in affitto locali per lo svolgimento della propria attività nonché acquistare o prendere in affitto macchinari e attrezzature utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire a cooperative, società, consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della società e che siano integrativi di essi;
- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di investimento e potenziamento dell'attività aziendale;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti e i contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali;
- la Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali (come ad esempio servizi amministrativi, servizi mensa, commercializzazione delle produzioni di laboratori protetti) nonché compiere tutti gli atti, negozi giuridici e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale o finanziaria, quali a titolo esemplificativo e o non esaustivo potrà sublocare la struttura in uso o porzione di essa a soggetti che esercitano attività affini alla propria, necessari alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificate ed integrative.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati




requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI
ARTICOLO 5 - SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di socio coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai sensi della L. 381/91 possono far parte della compagine sociale anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente nei limiti previsti dalla legge.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci cooperatori stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della Legge 03.04.2001 n° 142 e successive modificazioni.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

ARTICOLO 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è stabilita secondo i termini previsti dalla legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del Codice Civile. Agli stessi soci non spetta l'attribuzione di ristorno.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
- e) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di amministrazione nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica, contatto telefonico;
- b) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore ai limiti di legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) l'indicazione della condizione e capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità stabilite nei regolamenti interni.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione

dovrà contenere le seguenti informazioni:

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; nonché il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita iva, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- g) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sullibro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante

dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata oppure a mezzo PEC alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica;

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti la quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri validi motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L.142/01; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
- d) previa intimazione da parte dell'Consiglio di amministrazione, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione/dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

ARTICOLO 13 - RIMBORSO DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, non comprende il rimborso della quota di spese generali (tassa di ammissione) e del sovrapprezzo, ove versato.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 14 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 15 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n. 59.

ARTICOLO 16 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad €. 100

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

ARTICOLO 17 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

ARTICOLO 18 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 19 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della lettera d) dell'art. 18, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote ai sensi del precedente articolo, a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 20 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale

- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui

all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 21 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

ARTICOLO 22 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23;
- c) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dal Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Gli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti possono essere destinati alla costituzione di altri fondi su deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità

prevalente.

ARTICOLO 23 - RISTORNI

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristoro, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristoro e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica professionale;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VI DECISIONI DEI SOCI ED AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA

ARTICOLO 24 - ORGANI

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 25 - ASSEMBLEA

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) l'approvazione del bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente;
- c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;

- g) la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;
 - h) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
 - i) l'eventuale stato di crisi aziendale;
 - j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
 - k) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di controllo, se nominato;
 - l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - m) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 del codice civile.

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Con riferimento alle materie indicate dal precedente articolo 25, ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnato a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo 22.

Il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo, e comunque non oltre 8 (otto) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e la maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 27 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28. Sono comunque salvi i maggiori inderogabili quorum previsti dalla legge.

ARTICOLO 28 - VOTO ED INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente l'Organo di controllo o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 30 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.

Si applica la normativa vigente in materia di compatibilità e requisiti per le

cariche degli amministratori.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, periodo di mandato che non potrà comunque superare i limiti imposti dal codice civile.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 31 - CONVOCAZIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail, o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC, in modo che i Consiglieri e componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 32 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti

mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

ARTICOLO 33 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLI 34 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 35 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali, aderire o partecipare a società, consorzi, cooperative o altri organismi costituiti in associazione temporanea d'impresa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli

stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 36 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.
Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37 - SCIoglimento ANTICIPATO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 38 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 39 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno istituiti.

ARTICOLO 40 - PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 41 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

